

UTILIZZAZIONE DI LAVORATORI ATTRAVERSO PRESTAZIONI DI TIPO ACCESSORIO

La normativa prevista dagli articoli 70 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003 è richiamata unicamente per le agevolazioni di natura economica, contributiva e normativa: ciò significa che nei casi di specie non si farà alcun riferimento alle casistiche oggettive e soggettive che prevedono le prestazioni occasionali ed accessorie, avendo, tuttavia, l'accortezza di richiamare, da subito, l'interpello n. 37/2009 del Ministero del Lavoro e le circolari INPS n. 104/2008, n. 88/2009 e n. 17/2010 che disciplinano, in maniera particolarmente esaustiva il voucher sia nelle forme cartacee che telematiche, alle quali si è di recente aggiunta (maggio 2010) la possibilità di acquistare i "buoni" presso una serie di tabaccherie convenzionate a seguito dell'accordo tra la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) e l'INPS.

Secondo la risposta fornita dal Dicastero del Lavoro con l'interpello n. 37/2009 per prestazioni occasionali di tipo accessorio si intendono quelle che, nell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) non superano il tetto dei 5.000 euro netti presso ogni committente (tale limite, "lordizzato" dalla circolare INPS n. 88/2009 è pari a 6.600 euro). Per i lavoratori titolari di integrazione salariale del reddito il limite, fino al 31 dicembre 2010, è fissato complessivamente in 3.000 euro netti.

La legge n. 191/2009 ha ulteriormente allargato l'ambito di applicazione del lavoro accessorio prevedendo, tra le altre cose, che in tutti i settori produttivi possa essere effettuato, per tutto l'anno, dai giovani universitari "under 25", dai cassaintegrati, dai pensionati, dai lavoratori a tempo parziale, presso un altro datore di lavoro.

Particolarmente importante, anche per gli effetti correlati alla gestione della crisi da parte degli Enti locali, è la disposizione che consente agli stessi di utilizzare con lavoro accessorio i pensionati ed i titolari di integrazione di sostegno del reddito: tutto ciò, tuttavia, nel rispetto di due limiti che rischiano di vanificare la portata innovativa della disposizione: non si possono superare le spese del personale relative all'anno precedente e va rispettato il patto di stabilità.

Un discorso particolare va fatto per le prestazioni occasionali nell'ambito del lavoro domestico. Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 44/2009 e l'INPS con la circolare n. 88/2009, hanno affermato che le stesse si riferiscono soltanto a quelle prestazioni di natura del tutto occasionale, fino ad oggi non assistite da alcuna tutela previdenziale ed assicurativa, non riconducibili ad un rapporto disciplinato dalla legge (nel caso di specie la legge n. 339/1958 ed il DPR n. 1403/1971 per l'obbligo assicurativo) o dalla contrattazione collettiva (CCNL del 16 febbraio 2007 che tratta anche il rapporto di natura parziale per poche ore settimanali).

Incentivi di natura normativa

La prestazione occasionale ed accessoria non è una tipologia contrattuale predefinita ma è soltanto un lavoro che, talora (il più delle volte) assume le caratteristiche della subordinazione e talaltra quella del lavoro autonomo. Ma detto questo, va subito chiarito che il Legislatore ha sempre usato termini che fanno riferimento alla parasubordinazione (es. committente, versamenti alla gestione separata, compenso, ecc.).

Non c'è obbligo, neanche ai fini della prova, di alcun atto scritto, il compenso è convenuto tra le parti e non c'è alcun tangibile riferimento né ai compensi medi per prestazioni di lavoro autonomo previste per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, dall'art. 63 del D.L.vo n. 276/2003, né alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento per i lavoratori subordinati. Non c'è alcun obbligo di comunicazione anticipata on – line al centro per l'impiego essendo le prestazioni escluse dalle ipotesi previste dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006 ed il compenso non va riportato sul libro unico del lavoro (LUL), in quanto non previsto dall'art. 39 della legge n. 133/2008 e dal DM applicativo del 9 luglio 2008.

L'unico obbligo per il datore di lavoro, seguendo la procedura di registrazione ampiamente spiegata dall'INPS nelle circolari sopra citate, è la registrazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL (numero gratuito 803164) del committente e del prestatore (con i dati identificativi ed il codice fiscale), del luogo della prestazione e del numero delle giornate presunte.

Le prestazioni accessorie, non rientrando in alcuna tipologia contrattuale, non rientrano, ovviamente, nella base di calcolo relativa al personale e che è necessario computare per l'accesso ad istituti per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedono limiti numerici.

Il compenso ottenuto attraverso il lavoro occasionale ed accessorio nei limiti indicati dalla legge non incide, per il lavoratore, sullo "status" di disoccupato o di inoccupato.

Incentivi di natura contributiva

Attraverso il sistema dei "voucher" il cui valore nominale è di 10 euro (con possibili "tagli" di importo superiore nella versione cartacea), il lavoratore è coperto da un punto di vista contributivo con versamenti alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) ed all'INAIL (in caso di

infortunio il committente deve percorrere la ordinaria "trafila" che si segue per gli infortuni sul lavoro, avendo l'avvertenza di specificare che si tratta di un prestatore di lavoro occasionale ed accessorio). Il netto del "voucher" percepito dal lavoratore (che sconta anche uno 0,50 destinato all'INPS per le spese di gestione del servizio) è di 7,50 euro per ogni 10 euro di valore nominale.

Per completezza di informazione è opportuno ricordare come anche in caso di prestazioni occasionali ed accessorie che non si concretizzano in un rapporto di lavoro subordinato, qualora il prestatore sia un dipendente pubblico, è necessario che lo stesso venga autorizzato dalla propria Amministrazione secondo le previsioni contenute nell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e nell'eventuale regolamento di attuazione.

Incentivi di natura economica e fiscale

Le somme percepite a titolo di prestazioni occasionali ed accessorie sono esenti da qualsiasi imposizione di natura fiscale e la cosa appare, ad esempio, particolarmente conveniente per i pensionati e per i giovani universitari "under 25" che, per tutto l'anno ed in tutti i settori produttivi, possono prestare la loro attività di natura accessoria. E' particolarmente importante per i primi (la norma non fa alcuna distinzione se per vecchiaia, anzianità od invalidità) che è ben vero che dopo la legge n. 133/2008 possono cumulare integralmente redditi da pensione con quelli da lavoro autonomo o subordinato, ma è anche vero che, il "cumulo" comporta pagamento delle imposte con una sorta di "resistenza" degli stessi e con la forte propensione "al nero". Ora, il pagamento attraverso il sistema dei "voucher" dovrebbe portare (anche con particolare riguardo al settore agricolo) a far emergere dal "nero" molte prestazioni, atteso che tali somme sono esenti da IRPEF.